

**ACCORDO**

**AI SENSI DELL'ART. 11, DELLA LEGGE N. 241/1990**

**FINALIZZATO A PRECISARE ALCUNE PATTUZIONI CONTENUTE NEL CONTRATTO DI  
CONCESSIONE DELLA CAVA TREVO NONCHÉ A RECEPIRE TALUNE INDICAZIONI  
SCATURENTI DALLA NARRATIVA DELLA D.G.R. N. 911 DEL 18.07.2014 ED A  
RIATTIVARE LA PROCEDURA AUTORIZZATIVA SOSPESA CON TALE D.G.R.**

**T R A**

- la GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Villanova Mondovì (CN), Via Cave n. 28/3, C.F.e P.I. 00169990041, in persona dell'Ing. Mario GIUGGIA, nato a Villanova Mondovì il 10/06/1946, che agisce e stipula non in proprio ma nella sua qualità di Amministratore Delegato munito di poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria e quindi legale rappresentante *pro tempore* della Società e dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto della Società che rappresenta

**E**

- il COMUNE DI VADO LIGURE, con sede in Vado Ligure (SV), P.zza S. Giovanni Battista, n. 5, C.F. e P.I. 00251200093, in persona dell'Arch. Alessandro VERONESE, nato a Cairo Montenotte (SV) il 29/10/1966, che agisce e stipula non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio del Comune di Vado Ligure, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 13/11/2015 ed atto di nomina del Sindaco n. 48 del 22/12/2014, ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109, II comma, del D.Lgs. n. 267/2000, e dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto del Comune di Vado Ligure che rappresenta.

**P R E M E S S O**

- che il Comune di Vado Ligure è proprietario dell'area destinata all'attività estrattiva denominata "Cava Trevo" identificata a Catasto Terreni al Foglio 39, Mappali 12, 14 (parte) e 154 della estensione complessiva di mq. 167.400;
- che il Consiglio Comunale di Vado Ligure, con proprio atto n° 65 del 25/06/98 esecutivo, deliberava, per i motivi in esso contenuti, di accogliere la proposta di accordo bonario fra il Comune e la Società Cava Trevo S.r.l. in relazione alla prosecuzione dell'attività di coltivazione della cava procedendo, contestualmente, alla revoca della deliberazione consiliare n. 68 del 28/10/97 ad oggetto "*Concessione terreno per sfruttamento "Cava Trevo" – Scadenza contratto - Indirizzi in merito alla scelta del futuro concessionario*" ed alla approvazione della bozza del nuovo atto di concessione a favore della Società Cava Trevo per un periodo ventennale; che, con contratto stipulato in data 3 Agosto 1999 rep. n. 3095, il Comune di Vado Ligure conferiva alla Società Cava Trevo S.r.l. la concessione per la coltivazione della Cava di calcare in argomento, contratto la cui scadenza era prevista per il 31/12/2017;
- che il Tribunale Amministrativo per la Liguria, con sentenza n. 106 del 30/01/2007, dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla F.lli Ghigliazza S.p.A. avverso la succitata deliberazione consiliare n. 65 del 25/06/1998;
- che il Consiglio di Stato, accogliendo l'appello della F.lli Ghigliazza S.p.A., con sentenza del 24 aprile 2009 n. 2555 annullava la ridetta deliberazione consiliare n. 65 del 25/06/1998, e pertanto, conseguentemente, invitava l'Amministrazione Comunale a dare corso, secondo modalità non discriminatorie, ad una nuova procedura ad evidenza pubblica per selezionare il soggetto cui affidare l'esercizio della cava in parola;
- che, in esecuzione della sentenza sopra citata, l'Amministrazione Comunale:

a) con Deliberazione Consiliare n° 76 del 06/08/2009, esecutiva, manifestava la volontà di procedere alla scelta del nuovo concessionario dando corso ad una procedura di pubblica concorrenza secondo criteri di imparzialità e trasparenza, attraverso gara di evidenza pubblica e precisamente mediante procedura aperta con il criterio del massimo rialzo sul prezzo a base d'asta, procedendo, contestualmente, alla revoca della ridetta deliberazione consiliare n. 68/1997, nonché all'approvazione della bozza del nuovo contratto di concessione e dello schema del relativo bando di gara;

b) con provvedimento del Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio n° 1117 in data 2 ottobre 2009, procedeva:

b.1) a revocare il predetto contratto di concessione n. 3095 di Rep. del 03/08/1999 inerente la coltivazione e lo sfruttamento della Cava Trevo, dando atto che, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara, la Società allora concessionaria poteva continuare l'esercizio della cava senza soluzione di continuità, e che le aree oggetto di coltivazione dovevano essere riconsegnate al Comune al momento della consegna delle stesse al nuovo aggiudicatario;

b.2) ad indire gara di evidenza pubblica mediante procedura aperta, con il criterio del massimo rialzo sul prezzo a base d'asta indicato in € 90.000,00 annui, giusta stima predisposta dallo stesso Settore Tecnico, per la coltivazione e lo sfruttamento della cava comunale indicata in oggetto, approvando contestualmente il testo definitivo del bando di gara e dell'avviso di asta pubblica;

- che detta gara, svoltasi in data 30 novembre 2009, si concludeva in data 9 dicembre 2009 con

l'emissione del correlativo provvedimento di aggiudicazione (determinazione n. 1427) per il canone annuo di euro 400.000, a favore della società GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l., la quale provava, mediante deposito di idonea documentazione, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti in sede di bando di gara;

- che, avverso la predetta sentenza 24 aprile 2009 n. 2555 del Consiglio di Stato, Sezione VI, la Cava Trevo S.r.l. ha presentato ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 394, n. 4, c.p.c. contro la Società F.lli Ghigliazza e contro il Comune di Vado Ligure, ricorso successivamente respinto con sentenza n. 1489 del 15 marzo 2010;
- che avverso la Deliberazione Consiliare n° 76 del 06/08/2009 e gli atti conseguenti, fra i quali la suddetta aggiudicazione, veniva proposto, da parte del precedente concessionario Cava Trevo S.r.l. e da altri concorrenti non aggiudicatari, ricorso al TAR Liguria, che veniva accolto con sentenza n. 10873 del 11 novembre 2010 con conseguente annullamento della procedura di gara;
- che su appello del Comune e della GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l., la suddetta sentenza del TAR Liguria veniva annullata dal Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza n. 03344 del 25 ottobre 2011, con cui è stata sancita definitivamente la correttezza della procedura di gara e della conseguente aggiudicazione;
- che il precedente concessionario, Cava Trevo S.r.l., ha definitivamente rilasciato e liberato l'area di cava in data 15 dicembre 2011;
- che in data 11 settembre 2012 la GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. e il Comune di Vado Ligure sottoscrivevano Contratto di concessione per la coltivazione e lo sfruttamento della "Cava Trevo" in Comune di Vado Ligure e per la localizzazione in sito di ulteriori attività imprenditoriali, per la durata

di anni sei, con eventuale stipula per una sola volta di nuovo contratto di concessione per un ulteriore numero di anni non superiore a dieci, previa pronuncia del Consiglio Comunale;

- che, in pari data, il Comune di Vado Ligure riscontrava una serie di richieste di approfondimento proposte dalla GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l., precisando come per “immissione in possesso”, momento dal quale sarebbero decorsi il termine di durata del contratto di concessione e i connessi obblighi di pagamento del canone, dovesse intendersi il momento di ottenimento da parte del concessionario di tutte le autorizzazioni necessarie per l’espletamento dell’attività estrattiva. Nella precitata lettera, inoltre, il Comune di Vado Ligure comunicava sia che l’Amministrazione Comunale di Vado Ligure – ferme restando la competenza del consiglio comunale e la superiore competenza regionale – non ravvisava motivi di opposizione all’eventualità in cui la GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. avesse presentato richiesta di variante al piano cave volta ad incrementare le cubature estraibili, sia che non si sarebbe opposta, una volta sottoscritto il contratto di concessione, alla cessione del ramo di azienda ad altra Società facente parte dello stesso Gruppo;
- che in data 19 dicembre 2012 GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. e il Comune di Vado Ligure sottoscrivevano Atto modificativo ed integrativo del Contratto di concessione per la coltivazione e lo sfruttamento della “Cava Trevo” in Comune di Vado Ligure e per la localizzazione in sito di ulteriori attività imprenditoriali con il quale, pur mantenendo inalterati i termini di decorrenza e la durata del contratto, integravano le previsioni in merito alla decorrenza dell’obbligo di corrispondere il canone concessorio, prevedendo che i pagamenti a favore del Comune di Vado Ligure sarebbero avvenuti con cadenza annuale anticipata e scadenza, per il primo canone, entro il quindicesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell’atto integrativo;

- che in data 19 marzo 2013 la GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. formulava alla Regione Liguria domanda per l'ottenimento del subingresso nella titolarità dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva relativa al polo estrattivo in oggetto, già in capo alla Società Cava Trevo S.r.l.; tale richiesta è stata respinta dal Dirigente di Settore del Dipartimento dello Sviluppo Economico, Arch. Ermanno Gambaro, con comunicazione n° PG/2013/48605 del 22/3/2013;
- che in data 2/7/2013 la GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. ha presentato presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Vado Ligure il progetto, da assoggettarsi a Valutazione di Impatto Ambientale, volto all'ottenimento dell'autorizzazione ad esercire l'attività estrattiva presso il sito oggetto di concessione, secondo termini compatibili con il contratto di concessione;
- che, in esito ad apposite richieste formulate dagli Enti competenti, in data 20/12/2013 la GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. ha integrato il progetto di cui al punto precedente;
- che in data 4/4/2014, al fine di recepire le indicazioni formulate dalla Regione Liguria nell'ambito del procedimento di cui ai punti che precedono, la GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. ed il Comune di Vado Ligure sottoscrivevano apposita scrittura privata in cui:
  - a) la GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. si impegnava a presentare e dare corso alla parte di progetto approvato realizzabile nei tempi di durata della concessione;
  - b) il Comune di Vado Ligure, trascorsi i termini di durata della concessione del sito, si impegnava, direttamente o tramite terzo concessionario, a completare il programma di coltivazione autorizzato, fatta salva la possibilità di richiedere varianti allo stesso, nei modi previsti dalla Legge;
  - c) la GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. si impegnava, trascorsi i termini di durata della concessione,

qualora questa non fosse più prorogata a suo favore, a consentire al Comune di Vado Ligure e/o al concessionario individuato dal predetto Ente Pubblico il subentro gratuito nelle autorizzazioni a vario titolo rilasciate per la conduzione dell'attività estrattiva;

d) la GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. veniva autorizzata a effettuare presso il sito oggetto di concessione un abbancamento provvisorio di terre e rocce da scavo provenienti da altri cantieri, a condizione:

d.1) che vengano conseguite dalla GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. tutte le autorizzazioni di legge;

d.2) che il Comune di Vado Ligure venga coinvolto nelle trattative con gli Enti interessati da tali sistemazioni temporanee di materiale, al fine di ottenere le necessarie garanzie e compensazioni ambientali ed economiche, con particolare riguardo al maggior transito di mezzi pesanti;

d.3) che i cumuli abbancati vengano rimossi prima della scadenza del primo periodo concessorio di sei anni;

- che con la Deliberazione n. 911 del 18 luglio 2014 ad oggetto *“L.R. 38/1998 art. 13, c.6. progetto di coltivazione e recupero ambientale cava Trevo in Comune di Vado Ligure (SV) presentato da Giuggia S.r.l. Parere interlocutorio negativo”*, la Giunta Regionale:

- ha espresso, ai sensi dell'articolo 13, comma 6 della L.R. n. 38/1998, parere interlocutorio negativo relativamente al progetto di coltivazione e recupero ambientale della Cava Trevo presentato dalla GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l., nei termini indicati nel parere espresso dal Comitato VIA allegato alla suddetta deliberazione;

- ha dato atto, *inter alia*, che la procedura di VIA potrà essere riavviata a condizione che:

- a) il Comune di Vado Ligure, proprietario dell'area, ripresenti l'istanza;
  - b) il progetto tenga conto dell'attuale stato dell'area, come da rilievo topografico effettuato dall'ARPAL;
  - c) il Comune di Vado Ligure provveda ad individuare un'area alternativa per l'impianto di betonaggio all'interno dell'areale di cava in quanto non funzionalmente collegato; e
  - d) il Comune si faccia carico della rimodellazione della cava ai fini del completamento dell'intervento di ricostituzione definitiva dell'habitat;
- che in data 14 novembre 2014 il Comune di Vado Ligure, ritenuto che gli atti di cui *infra* fossero lesivi dei propri diritti e interessi connessi alla proprietà della Cava Trevo e alle possibilità di sfruttamento della stessa, notificava alla Regione Liguria (resistente) e alla GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. (controinteressata) ricorso per l'annullamento:
    - della predetta Deliberazione della Giunta Regionale in data 18 luglio 2014, n. 911, comunicata allo stesso Comune in data 4 agosto 2014 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 33 in data 13 agosto 2014;
    - del "Parere del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio – Sezione per la VIA" in data 26 giugno 2014, n. V319, allegato alla predetta D.G.R.; e
    - di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o comunque connesso anche non noto, nonché di tutte le attività amministrative in ogni caso poste in essere ai fini dell'adozione degli atti impugnati;
  - che, con nota acclarata al protocollo comunale in data 06.05.2015 al n. 8570, la GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. ha proposto al Comune di Vado Ligure la sottoscrizione di un accordo, ai sensi



dell'art. 11 della legge n. 241/1990, finalizzato a precisare alcune pattuizioni contenute nel contratto di concessione della Cava Trevo nonché a recepire talune indicazioni scaturenti dalla narrativa della predetta deliberazione della Giunta Regionale n. 911 del 18.07.2014 ed a riattivare così la procedura autorizzativa sospesa con tale deliberazione della Giunta Regionale.

### **P R E M E S S O   I N O L T R E**

- che in data 5 marzo 2001 il Comune di Vado Ligure e la EDILVETTA S.a.s. sottoscrivevano contratto di locazione della durata di 20 anni, concernente un'area finitima all'area oggetto di concessione, da adibire a impianto di cantiere per la produzione di calcestruzzo, con scadenza in data 5 marzo 2021; tale contratto veniva ceduto in data 10 luglio 2002 alla CALCESTRUZZI VADO S.r.l., incorporata per fusione nella BAGNASCO EDOARDO S.r.l., attuale conduttrice dell'area;
- che in data 25 ottobre 2001 il Comune di Vado Ligure e la BAGNASCO EDOARDO & C. S.n.c. (oggi Bagnasco Edoardo S.r.l.) sottoscrivevano contratto di locazione della durata di 20 anni, concernente un area interclusa nell'area oggetto di concessione, da adibire a impianto per la produzione di calcestruzzo, con scadenza in data 25 ottobre 2021;
- che la proposta di accordo ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 presentata dalla GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. in data 06.05.2015, prot. n. 8570, ipotizzava, *inter alia*, la costituzione, all'interno dell'area di cava, di un diritto di passaggio a favore dell'impianto di betonaggio gestito dalla Bagnasco Edoardo S.r.l. intercluso nell'area oggetto di concessione, per disciplinare l'accesso al medesimo (art. 6);
- che, pertanto, il Comune di Vado Ligure ha ravvisato la necessità di attivare uno specifico procedimento per la determinazione delle servitù di passaggio e delle aree di manovra necessarie alla risoluzione delle

interferenze tra le aree concesse in locazione alla Bagnasco Edoardo S.r.l. (intercluse e, a tutt'oggi, prive di alcun diritto di passaggio formalmente costituito) e le aree concesse alla GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. (intercludenti e, pertanto, parzialmente fatte oggetto di un passaggio esercitato *sine titulo* da parte della Bagnasco Edoardo S.r.l. per l'accesso al predetto fondo condotto in locazione);

- che, a conclusione di tale procedimento, con deliberazione n. 52 del 31 luglio 2015, il Consiglio Comunale ha, *inter alia*, approvato la planimetria che si allega sotto la lettera A) alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, nella quale sono evidenziate le aree di proprietà comunale interne alla concessione di cava da assoggettare a diritto di passaggio a favore dell'impianto di betonaggio nonché le aree del demanio idrico da richiedere in concessione per consentire l'accesso sia all'area di cava che al predetto impianto di betonaggio;
- che in data 12 ottobre 2015 la Regione Liguria ha inoltrato al Comune di Vado Ligure una bozza di protocollo di intesa, finalizzato alla definizione di un iter amministrativo volto all'ottenimento dei provvedimenti autorizzativi necessari per l'esercizio delle attività di coltivazione e sfruttamento della cava di calcare di proprietà del Comune denominata "Cava Trevo", nell'ambito di un'azione sinergica di ricostituzione definitiva dell'habitat e di recupero ambientale dell'area interessata dalla citata cava, nonché alla definizione stragiudiziale del ricorso proposto dal Comune avverso i provvedimenti regionali sopra citati, attualmente pendente nante il T.A.R. Liguria;
- che, con deliberazione n. 163 del 13 novembre 2015, la Giunta Comunale:
  - a) ha analizzato e approvato, con alcune modifiche e integrazioni, la suddetta bozza di protocollo di intesa pervenuta dalla Regione Liguria in data 12 ottobre 2015;

- b) ha approvato lo schema del presente Accordo, finalizzato a precisare alcune pattuizioni contenute nel contratto di concessione della Cava Trevo nonché a recepire talune indicazioni scaturenti dalla narrativa della deliberazione della Giunta Regionale n. 911 del 18.07.2014 e, pertanto, a riattivare la procedura autorizzativa sospesa con tale deliberazione della Giunta Regionale;
- c) ha dato mandato al Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio di sottoscrivere i suddetti accordi, in nome e per conto del Comune di Vado Ligure, con facoltà di apportare allo stesso le modifiche necessarie ai fini della sua positiva conclusione, fermo restando il contenuto sostanziale dello schema come sopra approvato.
- che il suddetto protocollo d'intesa tra il Comune di Vado Ligure e la Regione Liguria è stato sottoscritto con firma digitale in data 23 novembre 2015.

**TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1**

Le Premesse e tutti gli atti ivi richiamati costituiscono parte integrante del presente Accordo.

**Articolo 2**

Il presente Accordo, stipulato ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990, è finalizzato a recepire talune indicazioni scaturenti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 911 del 18.07.2014 di cui in premessa, al fine di riattivare la procedura di autorizzazione ad esercire l'attività estrattiva presso la cava di calcare di proprietà del Comune di Vado Ligure denominata "Cava Trevo", ubicata in Vado Ligure, Frazione Sant'Ermete e censita al N.C.T del Comune di Vado Ligure al f. n. 39, particelle nn. 12 (parte), 14 (parte) e 154, il tutto in conformità con il contratto di concessione stipulato tra il Comune di Vado Ligure e la

GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l., le successive modifiche e integrazioni allo stesso e gli ulteriori accordi di cui in premessa.

### **Articolo 3**

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del contratto di concessione in data 11 settembre 2012, rep. n. 3301, la GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. si impegna specificamente a compiere ogni ragionevole sforzo che risulti necessario od opportuno al fine di: (i) partecipare alla procedura di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva di cui in premessa secondo quanto previsto dalla normativa applicabile e secondo l'elevato livello di cura e diligenza tipico di un primario operatore del settore; e (ii) ottenere tale autorizzazione, per quanto di propria competenza, entro le minori tempistiche ragionevolmente richieste dallo svolgimento di tale procedura. In proposito, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del predetto contratto di concessione, le Parti convengono di prorogare i termini per l'effettivo ottenimento dell'autorizzazione sopracitata da parte della GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. ivi previsti, fino a tutto il 30 giugno 2016, fatte salve ulteriori proroghe nei casi disciplinati da detto articolo.

Sempre con riferimento alla procedura anzidetta, il Comune di Vado Ligure e la GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. confermano gli impegni tra essi già assunti con scrittura privata del 4 aprile 2014, secondo quanto di seguito riportato:

- la GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. nel corso del contratto di concessione si impegna a dare corso alla parte di progetto che verrà approvato in conclusione alla procedura di autorizzazione di cui sopra, per quanto compatibile con gli accordi assunti con tale contratto e le successive intese tra le Parti e realizzabile nei tempi di durata della concessione;

- il Comune di Vado Ligure, trascorsi i termini di durata della concessione del sito a favore della GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. previsti dall'anzidetto contratto, si impegna fin da ora, direttamente o tramite proprio concessionario, a completare il programma di coltivazione che verrà autorizzato, fatta salva la possibilità di richiedere varianti allo stesso nei modi previsti dalla legge;

- la GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. si impegna, trascorsi i termini di durata della concessione a suo favore, a consentire al Comune di Vado Ligure o al terzo concessionario individuato dal Comune il subentro a titolo gratuito nelle autorizzazioni a vario titolo rilasciate per la conduzione dell'attività estrattiva; la sottoscrizione del presente accordo vale sin da ora quale assenso preventivo ed irrevocabile alle suddette volture e quale impegno specifico a collaborare in buona fede con il Comune di Vado Ligure o il terzo concessionario ai fini di ottenere la effettiva acquisizione della titolarità delle posizioni giuridiche anzidette e a compiere ogni atto ragionevolmente necessario od opportuno a tal fine;

- il Comune di Vado Ligure fin da ora palesa il suo assenso ad un abbancamento provvisorio sul sito di terre e rocce da scavo provenienti da altri cantieri, a condizione:

a) che vengano conseguite dall'impresa GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. tutte le autorizzazioni di legge e, in ogni caso, che la GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. operi nel più scrupoloso rispetto di ogni normativa di tempo in tempo applicabile alla fattispecie in esame;

b) di essere coinvolto nelle trattative con gli Enti interessati da tali sistemazioni temporanee di materiale, al fine di ottenere le necessarie garanzie e compensazioni ambientali ed economiche, con particolare riguardo al maggior transito di mezzi pesanti;

c) che tali cumuli vengano rimossi prima della scadenza del primo periodo concessorio di sei anni.

Dando atto, *ex art.* 1411, comma 1, c.c., che ciascuna Parte ha specifico interesse a che la predetta procedura di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva possa giungere a positiva conclusione, anche al fine di procedere all'esecuzione del contratto di concessione della Cava Trevo e degli ulteriori accordi di cui in premessa, le Parti convengono che il presente Accordo vincoli esse Parti non solo tra loro ma anche nei confronti della Regione Liguria.

#### **Articolo 4**

La GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. si impegna a depositare nell'ambito della predetta procedura di autorizzazione all'attività estrattiva, entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente Accordo, tutta la documentazione prevista dalla normativa applicabile e richiesta dalle Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel procedimento, recependo le richieste di integrazione emerse durante le varie conferenze dei servizi tenutesi rispettivamente in data 12/2/2014 e 6/4/2014, e della Delibera di Giunta Regionale in data 18/8/2014 e della nota della Regione Liguria prot. n. *PG/2015/96868* del 25/5/2015.

Ai fini di cui al precedente articolo 1: (i) la GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. s'impegna ad operare nel più scrupoloso rispetto di ogni normativa applicabile e a impiegare nella predisposizione della documentazione necessaria l'elevato livello di cura e diligenza tipico di un primario operatore del settore; e (ii) il Comune di Vado Ligure s'impegna a collaborare in buona fede con la GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. nell'ambito della procedura anzidetta, entro i limiti delle proprie competenze definite dalla normativa applicabile e degli impegni assunti nei confronti della GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. con gli accordi di cui in premessa.

#### **Articolo 5**

Il Comune di Vado Ligure, una volta che il concessionario GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. abbia conseguito tutte le autorizzazioni ad esercire l'attività estrattiva presso il sito oggetto di concessione previste dalla normativa applicabile, si impegna a rinunciare alle procedure giudiziarie attivate innanzi al TAR di cui in premessa, con compensazione integrale delle spese di giudizio.

Inoltre, il Comune di Vado Ligure si impegna sin d'ora a prestare (direttamente o tramite proprio concessionario) idonea fidejussione a garanzia della sistemazione ambientale complessiva della Cava Trevo, nel momento in cui detta fidejussione venisse riconsegnata alla GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l..

Con riferimento alla prescrizione inerente alla rilocalizzazione dell'impianto di betonaggio intercluso nell'area oggetto di concessione e alle criticità complessivamente rilevate con riferimento all'esercizio presso la stessa di attività "*non funzionalmente collegate*" con la correlativa attività espresse dalla Regione Liguria con la citata D.G.R. n. 911 del 18.07.2014, il Comune di Vado Ligure dà atto dell'impossibilità sia di risolvere i contratti di locazione delle aree presso le quali sono stati realizzati gli impianti di produzione di calcestruzzo di cui in premessa, attualmente intercorrenti con la Bagnasco Edoardo S.r.l., sia di rilocalizzare in altri siti di proprietà comunale le suddette attività imprenditoriali. In proposito, tuttavia – anche per potersi fare carico della rimodellazione della cava ai fini del completamento dell'intervento di ricostituzione definitiva dell'habitat e di evitare commistioni tra l'attività estrattiva ed altre attività produttive non connesse alla coltivazione della Cava Trevo - il Comune di Vado Ligure si impegna, anche nei confronti della Regione Liguria a termini di cui al precedente articolo 3, ultimo comma, del presente Accordo, a non rinnovare tali contratti di locazione al momento della scadenza degli stessi prevista, rispettivamente, al 5/3/2021 ed al 25/10/2021.

## **Articolo 6**

Il Comune di Vado Ligure s'impegna a individuare e disciplinare secondo quanto previsto dalla Deliberazione del Consiglio Comunale in data 31 luglio 2015, n. 52 e dalla planimetria ivi allegata le aree soggette a diritto di passaggio a favore del Comune stesso ed a servizio dell'area interclusa dove è stato realizzato l'impianto per la produzione di calcestruzzo della Bagnasco Edoardo S.r.l. citato in premessa. Si ribadisce che, per motivi di sicurezza, in occasione dello sparo delle mine, il diritto di passaggio concesso alla Società BAGNASCO EDOARDO S.r.l. dovrà essere interrotto per 15 minuti ogni 2 giorni, previa tempestiva comunicazione da parte della GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l.

La GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. dichiara sin d'ora il proprio pieno e incondizionato assenso in merito all'attuazione di quanto precede e dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, a qualsivoglia pretesa in proposito nei confronti del Comune.

A migliore chiarimento di quanto precedentemente convenuto, le Parti precisano che la GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. verrà immessa nel possesso dell'area di cava oggetto di concessione secondo le tempistiche e le modalità di cui al successivo articolo 8; ciò nondimeno, la GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l., ferme restando le responsabilità dell'Amministrazione Comunale di Vado Ligure fino alla data della predetta immissione in possesso, s'impegna ad effettuare sopralluoghi congiunti con il Comune di Vado Ligure, con cadenza quindicinale, al fine di verificare gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria, puntuali e di limitata entità, da concordarsi previamente in forma scritta in buona fede tra le parti, nonché di realizzare tali interventi, a tutela della incolumità pubblica e privata, a proprie esclusive cura e spese.

#### **Articolo 7**

In linea con le indicazioni pervenute nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva di cui in premessa, il Comune di Vado Ligure provvederà alla presentazione alla



Provincia di Savona della domanda di concessione per le aree di demanio idrico necessarie per lo svolgimento dell'attività estrattiva presso le aree di sua proprietà e per la realizzazione delle correlate opere idrauliche, il tutto secondo quanto individuato nella planimetria allegata al presente Accordo.

In proposito:

a) per quanto concerne le aree demaniali in esclusivo rilievo per le aree di proprietà del Comune di Vado Ligure oggetto di concessione alla GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l., il Comune di Vado Ligure s'impegna a concedervi il passaggio a favore di quest'ultima ai fini dello sfruttamento della Cava Trevo in conformità al contratto di concessione di cui in premessa per tutta la durata di tale contratto, mentre la medesima GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. s'impegna sin d'ora a: (i) gestire tali aree, laddove richiesta dal Comune di Vado Ligure in esito all'ottenimento della concessione predetta, a proprie cura e spese e sotto la propria esclusiva responsabilità; (ii) farsi carico del pagamento per conto del Comune di Vado Ligure degli eventuali canoni di concessione, delle tasse, delle imposte e delle spese di istruttoria; nonché (iii) farsi carico della progettazione ed esecuzione delle opere idrauliche eventualmente necessarie, nonché della manutenzione delle opere e delle aree in concessione; e

b) per quanto concerne le aree demaniali in rilievo per le aree di proprietà del Comune di Vado Ligure sia fatte oggetto di concessione alla GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. che fatte oggetto di locazione alla Bagnasco Edoardo S.r.l., il Comune di Vado Ligure s'impegna a concedervi il passaggio a entrambe tali Società per il godimento delle aree rispettivamente concesse e locate per tutta la durata dei rispettivi contratti, e a negoziare in buona fede con tali Società le modalità per la gestione congiunta da parte delle stesse di tali aree, secondo condizioni analoghe per ciascuna di esse a quelle indicate al precedente punto a),

che la GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. dichiara sin d'ora di accettare incondizionatamente per quanto di rispettiva spettanza.

Il Comune di Vado Ligure, per potersi fare carico della rimodellazione della Cava Trevo ai fini del completamento dell'intervento di ricostituzione definitiva dell'habitat, una volta scaduto il contratto di locazione dell'area interclusa adibita ad impianto per la produzione di calcestruzzo presenterà altresì alla Provincia di Savona la domanda di concessione per le aree di demanio idrico ricomprese nell'impianto medesimo.

#### **Articolo 8**

La GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. con la sottoscrizione del presente accordo si impegna a dare disponibilità alla fornitura dei prodotti di cava, tempo per tempo confezionati, a prezzi e condizioni di mercato, agli impianti di calcestruzzo, allocati presso il polo estrattivo, attualmente gestiti dalla Società BAGNASCO EDOARDO S.r.l., fino alla naturale scadenza dei rispettivi contratti di locazione.

#### **Articolo 9**

Il Comune di Vado Ligure e la GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. ribadiscono la validità ed efficacia degli accordi tra essi precedentemente sottoscritti.

Con riferimento a quanto previsto all'articolo 6 del contratto di concessione in data 11 settembre 2012, rep.

n. 3301, e all'articolo 2 dell'accordo modificativo e integrativo in data 19 dicembre 2012, rep. n. 3304, le

Parti precisano che:

a) la concessione avrà una durata pari a 6 (sei) anni decorrenti dall'immissione in possesso della cava di cui all'articolo 2, lettera a), del contratto di concessione, dovendosi intendere con il termine "immissione in possesso" il più anticipato tra i momenti in cui la GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. abbia ottenuto tutte le

autorizzazioni necessarie per, alternativamente, (i) l'espletamento dell'attività estrattiva oggetto di concessione; ovvero (ii) l'abbancamento provvisorio sul sito di terre e rocce da scavo provenienti da altri cantieri;

b) il canone relativo al primo anno di concessione ad oggi corrisposto dalla GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. in esecuzione delle previsioni di cui all'articolo 2 dell'accordo modificativo e integrativo in data 19 dicembre 2012, rep. n. 3304, costituisce a tutti gli effetti una anticipazione del pagamento di tale canone, che maturerà in seguito alla decorrenza del corrispondente periodo di concessione ai sensi della precedente lettera a); e

c) i successivi 5 canoni di concessione saranno corrisposti dalla GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. al Comune di Vado Ligure con cadenza annuale e anticipata in seguito alla decorrenza del periodo di concessione ai sensi di quanto precede, impegnandosi la GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. a versare il primo di essi entro 15 (quindici) giorni dall'immissione in possesso della cava di cui alla precedente lettera a) e a versare i successivi entro ciascuna scadenza annuale successiva a tale primo versamento.

A titolo esemplificativo, a migliore chiarimento in merito a quanto previsto alla precedente lettera c), qualora in data 1 dicembre 2015 la GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. abbia conseguito l'autorizzazione unica a cavare, il piano di pagamenti relativo ai singoli periodi di sfruttamento del polo estrattivo sarà il seguente:

<b>Periodo di coltivazione</b>	<b>Termine di pagamento</b>
Dal 1 dicembre 2015 al 1 dicembre 2016	06 settembre 2013 (già effettuato)  C.R.O. 74908076807

Dal 1 dicembre 2016 al 1 dicembre 2017	15 dicembre 2015
Dal 1 dicembre 2017 al 1 dicembre 2018	15 dicembre 2016
Dal 1 dicembre 2018 al 1 dicembre 2019	15 dicembre 2017
Dal 1 dicembre 2019 al 1 dicembre 2020	15 dicembre 2018
Dal 1 dicembre 2020 al 1 dicembre 2021	15 dicembre 2019

#### **Articolo 10**

Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso. I relativi importi, necessari a procedere a detta registrazione, saranno a carico della parte che con il proprio comportamento inadempiente l'avrà resa necessaria.